

**Vista** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

**Visto** l'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE (cd. Habitat) ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

**Visto** l'articolo 4 della direttiva Habitat, ai sensi del quale lo Stato membro stabilisce le priorità nel designare i siti quale Zone speciali di conservazione in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di uno o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000 nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti;

**Visto** l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

**Vista** la direttiva 2009/147/CE, sostitutiva della direttiva 79/409/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, che prevede all'articolo 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

**Visto** il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly e le deliberazioni n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000 ed è stata adottata la banca dati della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del territorio;

**Preso atto** che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 58 SIC e 8 ZPS;

**Visto** il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

**Preso atto** che entro il termine di sei anni dall'adozione dei siti di importanza comunitaria, i medesimi devono essere dotati delle misure di conservazione o all'occorrenza dei piani di gestione e denominati zone speciale di conservazione (ZSC);

**Preso atto** che la ZSC è un sito di importanza comunitaria designato dallo Stato italiano

mediante decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

**Considerato** che dotare i SIC e le ZPS delle misure di conservazione o dei piani di gestione pone la Regione in linea con gli obblighi comunitari di completamento della fase istitutiva della rete Natura 2000 e consente di poter investire i fondi dei programmi comunitari all'interno dei siti Natura 2000;

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che:

- introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat, e in particolare all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, al fine di tutelare tali aree nelle more della richiesta di designazione di un SIC quale ZSC. Tali misure sono configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione delle misure di conservazione specifiche del pSIC o del SIC e alla eventuale adozione di un piano di gestione del sito medesimo;
- adegua le misure di conservazione delle ZPS previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/2007 (Legge comunitaria 2006) al dettato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

**Visto** l'articolo 10 della legge regionale 7/2008 che disciplina l'iter di adozione e approvazione del Piano di gestione e dispone, in particolare, che il Piano di gestione sia approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**Vista** la deliberazione del 24.06.2011, n. 1220, con la quale la Giunta regionale, sentiti il Comitato faunistico regionale ed il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, ha adottato in via preliminare il piano di gestione del Sic e Zps it333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e lo ha sottoposto al parere della competente commissione consiliare;

**Vista** la deliberazione del 15.12.2011, n.2493, con la quale la Giunta regionale, sentito il parere della IV Commissione consiliare, ha adottato, con modifiche, il piano di gestione del predetto sito;

**Visto**, in particolare, il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 ai sensi del quale il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione della sede ove prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche”.

**Preso atto che** il Piano di gestione adottato è stato pubblicato sul sito Internet della Regione a decorrere dal 25 gennaio 2012 con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 gennaio 2012, n. 4, e all'albo pretorio del Comune di Grado a decorrere dal 30 gennaio 2012;

**Preso atto che** sono pervenute al servizio regionale competente sette note contenenti osservazioni relative ai contenuti del Piano di gestione adottato;

**Ritenuto** di accogliere le osservazioni coerenti con gli obiettivi di conservazione di specie tutelate dalla Direttive Habitat e Uccelli;

**Atteso che:**

- il Comune di Grado, con nota prot. 7884 del 23.03.2012, ha richiesto una serie di modifiche relative ai temi turismo, pesca, caccia, gestione idraulica e, per le motivazioni sopra esposte, sono accolte le seguenti richieste:

a) integrazione della misura IA4. A pag. 9 il punto “Ordine Anseriformes; famiglia Anatidae” è integrato con la seguente frase: *Andranno inoltre estese le schermature anche negli ulteriori tratti di pista ciclabile che possano arrecare disturbo verso l'area della Riserva. Potranno essere realizzate altri tipi di strutture in terra o vegetali al fine di mitigare ulteriormente il disturbo. In particolare vanno privilegiate le meno costose siepi o canneti che debitamente gestiti possono costituire delle ottime barriere visive assumendo esse stesse una funzione ecologica.”*

b) integrazione della misura di conservazione RE1. A pag. 19, alla fine del punto 2b) della Descrizione dell'azione si aggiunge la seguente frase: *“Sono consentite le opere di miglioramento ambientale e riorganizzazione delle strutture turistiche e nautiche previste nel progetto unitario della misura di conservazione IA6”.*

c) modificazione della misura di conservazione RE1. A pag. 19 il punto 2d) viene modificato nel seguente modo: *“Sono da privilegiare soluzioni che consentano una rinaturalizzazione anche parziale delle spiagge (fuori dal sito Natura 2000) al fine di ricreare la connessione ecologica tra l'ambiente marino e quello costiero e dunale. Sono da valutare sotto l'aspetto naturalistico soluzioni che al fine di realizzare tali rinaturalizzazioni possano prevedere ristrutturazioni e parziali ampliamenti presso bocca Primero delle attrezzature balneari e nautiche all'interno del sito al fine di ottenere un miglioramento dello stato di conservazione del sito e delle limitrofe spiagge.”*

d) integrazione della misura di conservazione RE4. A pag 25 dopo il terzo paragrafo della Descrizione dell'azione si aggiunge la seguente frase: *“Le imbarcazioni autorizzate allo svolgimento dell'attività di pesca professionale che navigano fuori dai canali mantengono una velocità inferiore a 5 nodi.”*

- la Cooperativa pescatori di Grado, l'Associazione vallicoltori di Grado e Marano e il Consorzio piccola pesca dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, con note prot. SCPA/12570 del 22.02.2012, SCPA/13457 del 27.02.2012 e SCPA/9702 del 13.02.2012, hanno richiesto di modificare alcune regolamentazioni relative all'attività di pesca e sono accolte le richieste riguardanti, in particolare, il transito di imbarcazioni autorizzate allo svolgimento dell'attività di pesca come descritto relativamente all'osservazione del Comune di Grado;

- la società GradoLaguna, con nota accolta al prot. SCPA/22099 del 26.03.2012, ha richiesto alcune modifiche attinenti al settore turistico e le richieste sono accolte limitatamente ai seguenti aspetti:

a) integrazione della misura RE1. A pag 20, si inserisce al punto 3 la seguente frase: *“La manutenzione periodica del canale Primero per mantenerlo ad una profondità di 4.5 metri non è sottoposta a valutazione d'incidenza purché le opere vengano eseguite tra maggio e settembre. Approfondimenti superiori a 4.5 metri o opere straordinarie di modifiche del tracciato, allargamento o comportanti la realizzazione di manufatti sono da sottoporre a valutazione d'incidenza.”*

b) integrazione della misura RE2. A pag. 22 si inserisce alla fine della “Descrizione dell'azione” la seguente dicitura *“Tali limitazioni, con esclusione di quelle relative alla velocità, non si applicano lungo il canale Primero”.*

c) si inserisce, a pag. 178 e 179 della Relazione di piano, l'azione IA6 nei seguenti assi e misure: 1.1 – Linee guida per la tutela dell'assetto morfologico, idrologico e sedimentologico e 2.1 – Tutela del sistema del banco sommerso.

d) proposte migliorative o semplificative per le strutture nautiche poste presso il canale Primero come descritte relativamente all'osservazione del Comune di Grado.

- la Riserva di Caccia di Grado, unitamente alla Riserva di Caccia di Marano Lagunare e al Distretto n. 12 Laguna, con nota accolta al prot. SCPA/9197 del 09.02.2012, ha richiesto di ridurre alcune regolamentazioni dell'attività venatoria e tali richieste sono state parzialmente accolte:

a) con modifica della perimetrazione dell'“Area preclusa alla localizzazione di appostamenti di caccia” nella Carta delle aree di tutela e intervento (tav.8);

b) con la seguente modifica del comma 2 della Descrizione dell'azione della misura di conservazione RE6 (pag.30) *“All'interno dei confini del sito e per un raggio di 150 metri dallo stesso, non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo”* e ciò in coerenza con i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale di cui al DM 17.10.2007;

c) con l'eliminazione dei commi 3 e 4 della Descrizione dell'azione della misura di conservazione RE6 (pag.30);

- l'Associazione WWF, con nota prot. SCPA/18140 del 13.03.2012, ha richiesto una serie di modifiche sia alla Relazione di piano sia alle Misure di conservazione e le richieste sono accolte limitatamente ai seguenti aspetti:

a) sostituzione del testo afferente il Bosco di Grado a pag. 60 della Relazione di piano con il seguente: *“Il Bosco di Grado. Un discorso a parte va fatto per il bosco litoraneo posto lungo la costa esattamente tra il limite del sito Natura 2000 di Val Cavanata – Mula di Muggia e quello della Laguna. Qui esisteva da alcuni anni (2001) un sito riproduttivo coloniale (garzaia) di Garzetta (Egretta garzetta) in cui era stata segnalata anche la riproduzione di una coppia di Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) avvenuta nel 2002 e di Airone guardabuoi nel 2007/08 (prime riproduzioni per il FVG), oltre alla presenza di numerosi soggetti di Airone bianco maggiore (Casmerodius albus) che utilizzavano il sito quale roost notturno (Utmar ined.). Il sito è stato oggetto di svariate azioni di disturbo, forse dovute alla vicinanza della garzaia con un villaggio turistico di recente realizzazione. Si ricordano ad esempio un incendio presumibilmente doloso avvenuto nel 2006 ed altre azioni di disturbo registrate nel 2008 (Zanutto ex verbis). L'intervento più radicale è però avvenuto nel 2009 in seguito ad un fortunale che aveva arrecato molti danni nella zona. Da quell'anno il bosco, ormai fortemente ridimensionato, non ha più ospitato specie di interesse. Il sito rimane comunque interessante per la funzione di corridoio che svolge tra il sito della Laguna e quello del banco Mula di Muggia e quindi viene mantenuta l'indicazione di Area di tutela nella tavola n. 8 Carta delle aree di tutela e intervento.*

b) integrazione della misura RE7 “Indirizzi di gestione delle direttrici di connessione ecologica e della zona cuscinetto”. A pag. 32 è aggiunta la seguente frase: *Ogni intervento o variazione urbanistica prevista nella zona del Bosco di Grado tra Valle Artalina e il Banco Mula di Muggia sarà sottoposto a valutazione d'incidenza con lo scopo di mantenere e ripristinare la funzione di corridoio naturale tra i due siti Natura 2000.*

c) proposta relativa al tema della pista ciclabile in Val Cavanata come descritta relativamente all'osservazione del Comune di Grado.

**Considerata** la necessità di adeguare la descrizione delle seguenti misure ai mutamenti legislativi intervenuti e in particolare:

- la misura di conservazione RE4 (pag. 25) alle modifiche portate alla lettera K sexies) del comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 dal comma 2 dell'articolo 140 della legge regionale 17/2010 introducendo il divieto nelle ZPS e nei SIC di esercitare la pesca, tra le altre, con le reti denominate tratte;

- la misura di conservazione RE6 (pag.30) alle modifiche portate al comma 3 bis dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 dall'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge regionale 15/2012 prevedendo l'obbligo di indicare sul tesserino di caccia data, specie e quantità dei capi abbattuti subito dopo il loro incarnieramento;

**Visto** il documento recante il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia elaborato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, e ritenuto di approvarlo;

**Atteso che** il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: appendici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 8);

**Considerato che** il Piano di gestione si compone di parti conoscitive (relazione di Piano e allegato A) e di parti operative cogenti di pianificazione ambientale (allegato B: misure di conservazione ed elaborati cartografici) queste ultime allegate per finalità operative alla presente deliberazione nel testo costituente allegato 1 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali, La Giunta regionale all'unanimità,

**delibera**

**1.** Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia che si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: appendici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 8);

**2.** Sono allegate alla presente deliberazione le parti operative cogenti di pianificazione ambientale del Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia (allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici: tavole da 1 a 8), riportate nel testo costituente allegato 1 alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante.

**3.** La struttura regionale competente in materia di biodiversità provvede:

a) agli adempimenti attuativi previsti dal Piano di gestione, ivi compresa l'attualizzazione della cartografia di dettaglio delle misure;

b) a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare le parti del Piano di gestione allegate alla presente deliberazione per gli adempimenti di competenza.

**4.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge regionale 7/2008, alla presente deliberazione è data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

**5.** Il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia di cui al punto 1 è pubblicato sul sito informatico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE